



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'I.I.S. Leonardo da Vinci, Sapri (Salerno)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2022

**Norme per il riconoscimento e la regolamentazione giuridica
delle banche del tempo (bdt)**

ONOREVOLI SENATORI! Il ddl che portiamo alla Vostra attenzione è finalizzato a valorizzare e regolamentare un settore che, oramai da decenni integra e, spesso, si sostituisce allo Stato: il c.d. Terzo Settore, e, nella fattispecie, le **banche del tempo** (bdt), qualificate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, Associazioni di Promozione Sociale.

Nella loro sostanza le banche del tempo sono gruppi di persone che, in ossequio al principio della reciprocità, scambiano fra loro servizi, utilizzando quale unità di conto non la moneta bensì il tempo.

Ispirate ai valori della solidarietà, eguaglianza e dignità umana, assurti nella nostra Carta Costituzionale a principi fondamentali dell'ordinamento, le Banche del tempo nascono alla fine degli anni '90, ottenendo, nel corso dell'ultimo ventennio, riconoscimenti normativi (tra gli altri la l. 383/2000, che le qualifica quali Associazioni di Promozione sociale costituite al fine di svolgere attività a favore degli associati e non nel rispetto della loro dignità e libertà).

Le associazioni nazionali delle banche del tempo sollecitano da tempo una regolamentazione organica, al fine di garantire la continuità della azione, assicurare forme di finanziamento non basate esclusivamente sul sostegno degli Enti Locali più sensibili, promuovendo tali associazioni quali mezzi per la valorizzazione e la realizzazione della persona e della famiglia.

Nell'attuale momento storico - economico, nel quale le economie occidentali stanno mostrando segni di una grave crisi, forme di as-

sociazionismo di tale genere mostrano un valore aggiunto, anche e soprattutto nella prospettiva di un mutamento effettivo e sostanziale di direzione.

La valorizzazione delle persone, che significa esaltare e non mortificare le differenze di ciascuno, trova nelle banche del tempo uno strumento privilegiato ed alternativo per affermare un nuovo modello di economia, a condizione che le banche del tempo non siano considerate delle mere associazioni di persone che, legate da vincoli di amicizia, scambiano tra loro saperi e competenze, ma come parte di un sistema economico, che faccia della solidarietà la sua espressione, della tutela dell'essere umano la sua egida, della equità un principio fondamentale.

È innegabile che in un contesto come quello attuale, caratterizzato dalla instabilità lavorativa ed economica, dalla precarietà e dalla insicurezza, le banche del tempo, utilmente collocate e coinvolte nella programmazione territoriale, possono diventare uno strumento di promozione delle risorse individuali e di razionalizzazione dell'uso del tempo, che, nella nostra società, è un bene, sempre più limitato nella nostra percezione, nel suo scorrere incessante e nella sua organizzazione.

Non va trascurato che la strategia Europa 2020, finalizzata alla ripresa economica, persegue la crescita "intelligente" attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione, "sostenibile", attraverso una più efficiente gestione delle risorse e lo sviluppo della competitività, "inclusiva" e solidale, attraverso lo sviluppo della coesione sociale e territoriale e che la suddetta finalità della coesione sociale,

è stata obiettivo della programmazione 2014-2020 dell'Unione Europa e delle successive.

Nello specifico col presente ddl si propone la approvazione di una legge che regolamenti e disciplini in modo autonomo ed organico le associazioni note come Banche del Tempo (bdt).

Nel dettaglio il ddl, dopo aver definito le bdt, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, quali associazioni senza scopo di lucro (Art. 1) ed averne individuato le finalità precipe (Art. 2), l'oggetto e le modalità di adesione, precisando che lo scambio non assume la forma di un baratto (Art. 3), viene prevista la regolamentazione giuridica mediante una procedura che assicuri alle banche del tempo il riconoscimento quali persone giuridiche secondo le norme vigenti nel nostro ordinamento per il riconoscimento delle associazioni in generale (Art. 4). La legge prevede la possibilità per le banche del tempo di richiedere il riconoscimento, ottenendo agevolazioni fiscali per l'avvio della procedura e per gli atti successivi nonché esenzioni o riduzioni dal pagamento di tributi locali previsti per lo svolgimento della loro attività. La legge prevede poi l'istituzione di un Albo ad hoc presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito materialmente dalle Regioni: l'iscrizione è obbligatoria solo per le banche che richiedono il riconoscimento alla Prefettura - UTG competente ed ha finalità meramente dichiarativa (Art. 5).

Sono poi indicate, a titolo meramente esemplificativo, alcune categorie di servizi, individuando una specifica previsione di servizi atti alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità quali ruralità e artigianato (Art. 6).

E' prevista la promozione di forme strutturate di collaborazioni tra amministrazioni locali e Bdt, quali la previsione di accordi di rete che coinvolgono amministrazioni, banche del tempo e altre tipologie di associazioni e operatori, anche al fine di curare la formazione

tecnica e professionale, con la previsione di forme di finanziamento mediante la promozione della partecipazione a bandi che finanziano progetti destinati allo svolgimento delle attività ordinarie delle banche del tempo (Art. 7).

Infine è prevista una norma destinata alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della legge (Art. 8).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Definizione)

1. Ai sensi della presente legge, per Banca del tempo, si intendono, ex art. 27 l. 8 marzo 2000 n. 53, associazioni senza scopo di lucro, nelle quali gli associati offrono a favore degli associati stessi o di soggetti esterni prestazioni sotto forma di scambio.

2. L'unità di conto per la misura dello scambio è costituita dal tempo, l'unità di misura costituita dall'ora con le sue frazioni e multipli.

Art. 2

(Finalità)

1. Al fine di armonizzare i tempi per la cura della famiglia, lo svolgimento di attività di lavoro e vita, di promuovere le risorse individuali e razionalizzare l'uso del tempo, le banche del tempo scambiano, tramite i propri associati, prestazioni reciproche; il valore dell'unità di conto (tempo) rimane invariato a prescindere dal tipo di prestazione offerta.

2. Il perseguimento delle finalità avviene, mediante l'individuazione da parte della legge, delle attività di interesse generale idonee allo scopo.

Art. 3

(Oggetto e modalità)

1. Le banche del tempo mettono a disposizione dei propri associati e/o di terzi saperi e competenze degli associati medesimi; le competenze offerte sono certificate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2. Ciascun associato sottoscrive, all'atto del conferimento, un contratto col quale offre il proprio sapere, con indicazione del tempo messo a disposizione, in cambio di altra prestazione di qualsiasi natura commisurata all'unità di conto "tempo".

3. La prestazione offerta non è un baratto.

4. L'associato che ha effettuato una prestazione è creditore della banca, che la trascrive in un conto corrente a lui intestato, nel quale vengono registrati i movimenti a debito e credito dell'associato.

Art. 4

(Riconoscimento giuridico)

1. Lo Stato, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, definisce i principi fondamentali per il riconoscimento delle banche del tempo.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti, in considerazione delle previsioni statutarie, alle disposizioni della presente legge per consentire l'operatività, nei territori di rispettiva competenza, delle Banche del tempo.

3. Ciascuna associazione, al fine di ottenere la personalità giuridica, produce apposita istanza da depositare presso la Prefettura –

U.T.G., in ossequio alle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia di riconoscimento delle persone giuridiche.

4. La banca del tempo è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per il riconoscimento nonché per tutti gli atti successivi.

5. Gli Enti locali riconoscono alle Banche del tempo agevolazioni e riduzioni fiscali sul pagamento delle imposte locali e delle tasse per i servizi concessi dall'Ente locale medesimo.

Art. 5

(Albo)

1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Albo delle Banche del tempo.

2. L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) Sezione 1) Banche del tempo dotate di personalità giuridica

b) Sezione 2) Banche del tempo sprovviste di personalità giuridica

3. L'iscrizione è obbligatoria per le banche di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo.

4. La procedura per l'iscrizione è affidata alle Regioni.

5. L'iscrizione all'Albo ha finalità di pubblicità dichiarativa.

6. Gli enti locali interessati per territorio possono erogare un contributo per i costi di costruzione della banca del tempo e devolvere una sede gratuita per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 6

(Categorie di servizi tipo)

1. La banca del tempo offre prestazioni di carattere assistenziale, ludico, culturale, educativo.

2. I servizi che vengono scambiati a titolo meramente esemplificativo, appartengono alle seguenti categorie:

- a) Manutenzione
- b) Lezioni private
- c) Giardinaggio
- d) Compagnia
- e) Educazione
- f) Animali
- g) Piante
- h) Consulenze varie
- i) Intrattenimento
- j) Cultura e istruzione
- k) Valorizzazione del territorio e delle sue specificità: ruralità, artigianato
- l) Viaggi
- m) Tecnologie

Art. 7

(Collaborazioni e accordi)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni favoriscono la stipula di accordi di rete tra banche del tempo, Enti territoriali e altre associazioni presenti sul territorio, anche al fine di programmare attività formative e facilitare la partecipazione delle banche del tempo a percorsi

di programmazione e progettazione previsti nell'ambito di fondi pubblici nazionali, regionali ed europei.

2. Il Governo, di concerto col Ministro per la solidarietà sociale, definisce i criteri per poter accedere a progetti e finanziamenti pubblici, individua i termini per poter presentare le richieste nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti e sulla loro ricaduta in attuazione delle finalità di cui all'art.1 comma 1 della presente legge.

3. Gli Enti Locali territoriali, in ossequio al principio di sussidiarietà, promuovono azioni e processi atti a favorire lo sviluppo di specifici patti territoriali con le associazioni presenti sul territorio, incluse le banche del tempo.

4. I Comuni espletano le funzioni di analisi del territorio e identificano le priorità di intervento, pubblicando annualmente i risultati.

5. Gli Uffici preposti ai Servizi Sociali presso i Comuni realizzano e diffondono documentazione informativa sull'attività delle banche del tempo presenti sul territorio e favoriscono l'interlocuzione con referenti istituzionali a livello locale e regionale.

6. Le Regioni garantiscono lo scambio di conoscenze ed esperienze mediante la pubblicizzazione delle diverse realtà presenti sul territorio e delle relative attività al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, previsto e disciplinato dall'art. 20 L. 328/2000, sulla base della ripartizione operata annualmente dal Ministro per

la solidarietà sociale, detratta la quota riservata ex art. 15 L. 328/2000.

2. Le banche del tempo, in collaborazione con gli Enti locali, promuovono iniziative di promozione della loro attività, finalizzate ad ottenere, dalle imprese operanti sul territorio, fondi sotto forma di erogazioni liberali fiscalmente deducibili.